



Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

Modifica del 21 giugno 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 2002¹ concernente il fondo di soccorso del personale federale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale,

Art. 1 Forma giuridica

Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Scopo

Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all'articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.

1 RS 172.222.023
2 RS 172.220.1
3 RS 611.0

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3 Beneficiari

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

- a. unità amministrative secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- b. Servizi del Parlamento secondo l'articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento;
- c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010⁶ sull'organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009⁸ sul Tribunale federale dei brevetti;
- d. Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale federale;
- e. Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali;
- f. segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali;
- g. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d'intesa con i partner sociali.

Art. 4 cpv. 1 e 2

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).

Art. 6 cpv. 2

² Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all'articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.

⁴ RS 172.010.1

⁵ RS 171.10

⁶ RS 173.71

⁷ RS 173.32

⁸ RS 173.41

⁹ RS 173.110

Art. 7

¹ Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all'articolo 6 è collocato presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell'ambito della tesoreria centrale.

² La remunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹⁰ sulle finanze della Confederazione.

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 8 Spese amministrative e di consulenza

¹ Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.

² Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:

- a. gli oneri della segreteria di cui all'articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
- b. le spese di consulenza della CSPers di cui all'articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
- c. i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
- d. gli onorari degli esperti di cui all'articolo 10 lettera c.

Art. 10 lett. a, g, h e l

Il consiglio del fondo:

- a. stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
- g. allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
- h. *Abrogata*
- l. *Abrogata*

Art. 12, rubrica

Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 cpv. 2

² Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.

¹⁰ RS 611.01

Art. 14 cpv. 2

² La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell'UFPER.

Art. 15 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 17 lett. c

L'ufficio di revisione:

- c. riferisce annualmente al fondo di soccorso e all'UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

Art. 18

¹ Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell'UFPER.

² Il consiglio del fondo sottopone all'UFPER i seguenti documenti per approvazione:

- a. il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
- b. il regolamento interno (art. 10 lett. d);
- c. il preventivo (art. 10 lett. g);
- d. il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell'ufficio di revisione (art. 17 lett. c).

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 19

Abrogato

Art. 20, rubrica

Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

21 giugno 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

